


# COMUNE DI TREGNAGO

PROVINCIA DI VERONA



## **“Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Centro di Raccolta Rifiuti comunale, ubicato sulla strada per località Finetti”**

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27/04/2012

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il “Centro di raccolta” rifiuti del Comune di Tregnago è situato nell’area di proprietà comunale, ubicata in Tregnago, sulla strada comunale per Finetti.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del centro di raccolta comunale, determinando i criteri per il suo ordinato e corretto utilizzo.

## **Art. 2 - FINALITA’ DEL CENTRO DI RACCOLTA**

Il centro di raccolta rifiuti è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani);
- efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell’espletamento dello stesso nel più ampio rispetto dell’ambiente.

## **Art. 3 - GESTIONE E RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel Bacino di riferimento (che in seguito sarà chiamato Gestore).
2. Il gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

## **Art. 4 - OPERATORI DEL SERVIZIO**

1. Sono operatori del Servizio:

- a) i soggetti incaricati dal Gestore alla custodia e manutenzione del centro di raccolta, nonché del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza;
  - b) i soggetti incaricati di prelevare e avviare a recupero o a smaltimento i rifiuti;
  - c) gli addetti al servizio di igiene urbana comunale.
2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell’utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti, ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell’utente.
3. Gli operatori del servizio di cui alla lettera a) devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno facoltà:
- a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, un documento d’identità valido in modo da verificarne i requisiti per l’accesso, di cui al successivo articolo 5;
  - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell’utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo, e per l’eventuale attivazione di iniziative di incentivazione della raccolta differenziata;
  - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
  - d) di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti le caratteristiche adeguate al recupero cui dovrà essere destinato
  - e) di non consentire l’accesso ai veicoli qualora ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo articolo 5, comma 2.

## Art. 5 - ACCESSO

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire gratuitamente i rifiuti solo i seguenti soggetti:
  - a) privati cittadini residenti nel Comune di Tregnago
  - b) privati cittadini non residenti ma iscritti al ruolo TARSU del Comune
  - c) le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli assimilabili, speciali, ecc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali).
2. Nel caso ve ne fosse necessità e soprattutto per non creare eccessivo affollamento e per permettere un corretto controllo delle operazioni di scarico, è facoltà degli operatori del servizio di impedire l'accesso ad alcuni veicoli.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni di apertura.
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio.

## Art. 6 - ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura stabilito, è reso noto mediante apposito cartello apposto sul cancello d'entrata. L'orario può essere modificato per renderlo maggiormente confacente alle esigenze del servizio e dell'utenza.

## Art. 7 - QUANTITA' CONFERIBILE E RIFIUTI AMMESSI

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della stazione ecologica. Per quantitativi particolarmente elevati, occorre preventivamente contattare il Gestore del centro, il quale è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale in merito alle modalità di conferimento e gestione dei materiali da depositare.
2. Le tipologie di rifiuti che possono essere direttamente raccolti presso il Centro sono:

Definizione	CER
Imballaggi in carta e cartone	150101
Imballaggi in plastica	150102
Imballaggi in legno	150103
Imballaggi in metallo	150104
Imballaggi in materiali misti	150106
Imballaggi in vetro	150107
Contenitori T/FC	150110*, 150111*
Rifiuti di carta e cartone	200101
Rifiuti in vetro	200102
Frazione organica umida	200108 e 200302
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	200123 *, 200135*, 200136
Oli e grassi commestibili	200125
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	200126
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127* e 200128
Farmaci	200131*, 200132
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602*, 160603* (provenienti da utenze domestiche)	200133
Rifiuti legnosi	200137*, 200138
Rifiuti plastici	200139
Rifiuti metallici	200140

Sfalci e potature	200201
Ingombranti	200307
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
Filtri olio	160107*
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	160216
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	160504* e 160505
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170904
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	200134
Altri rifiuti non biodegradabili	200203

3. E' compito del gestore verificare la rispondenza delle frazioni di rifiuti conferite ad una delle tipologie sopra riportate e il corretto conferimento da parte dell'utenza.

Deve inoltre essere garantita:

- la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- la sorveglianza durante le ore di apertura.

## **Art. 8 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO**

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti di carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati secondo i cinque raggruppamenti previsti dalla normativa.

## **Art. 9 - OBBLIGHI**

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale durante le operazioni di scarico;
- c) mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesto dagli operatori del servizio;
- d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
- e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 5.

## **Art. 10 - DIVIETI**

Presso il Centro Raccolta Rifiuti è severamente vietato:

1. accedere e conferire rifiuti al di fuori degli orari di apertura indicati (eccetto mezzi e persone autorizzate dal Comune) e da parte di soggetto non autorizzato, così come prescritto dall'art. 5, comma 1;
2. accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 5, commi 2-3-4;
3. depositare rifiuti per cui permane il servizio a domicilio;
4. depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento;
5. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 8 e senza ottemperare agli obblighi imposti (esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, ecc.);
6. rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere, fatto salvo il consenso da parte degli operatori del servizio valutatane l'opportunità (di tempo, di luogo, e di tipologia del rifiuto);
7. prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
8. conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani;
9. abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
10. attardarsi, per qualsiasi ragione, all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

## **Art. 11 - CONTROLLI**

1. Al fine di assicurare una adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze, è prevista la possibilità, da parte degli operatori, di effettuare attività di controllo sul materiale conferito, nonché di sanzionamento dei comportamenti irregolari.
2. L'amministrazione potrà in qualunque momento decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

## **Art. 12 - COMPITI DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA STAZIONE ECOLOGICA**

1. Sono operatori del servizio:
  - i concessionari della custodia, manutenzione e gestione del Centro di Raccolta;
  - i soggetti incaricati di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
  - gli operatori ecologici comunali e tutto il personale dell'Area Tecnica del Comune.
2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

Sono inoltre tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto dell'utenza solo in presenza di gravi handicap o limitazioni fisiche dell'utente, che possano impedire o ostacolare il corretto conferimento o generare situazioni di pericolo per l'utente stesso.
3. Il gestore è tenuto a compilare la scheda dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

## **Art. 13 - RESPONSABILITA' ED ONERI DEL GESTORE**

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, il gestore del Centro di Raccolta è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché del C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.

I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità del gestore dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.

Nei rapporti con gli utenti il gestore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.

Il gestore è altresì tenuto a quanto di seguito elencato:

- 1) indicare un nominativo di un responsabile e suo sostituto, con recapito telefonico, mail e fax, cui fare riferimento per qualsiasi motivo;
- 2) sostituire il personale in malattia o in aspettativa o assente per qualsiasi altra causa;
- 3) fornire tempestiva e dettagliata comunicazione delle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio

#### **Art. 14 - SANZIONI**

1. E' facoltà dell'Amministrazione imporre sanzioni amministrative per inosservanza alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.
2. L'importo delle sanzioni verrà applicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.
4. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81, nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo attribuzione di tale funzione ad un Dirigente dell'Ente.

#### **Art. 15 - RESPONSABILITA'**

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore e l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

#### **Art. 16 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo e/o in contrasto con lo stesso.

- 2) L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione del Centro, nonché a fronte dell'entrata in vigore di normative di settore difformi. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro, non contenute nel presente Regolamento, potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.